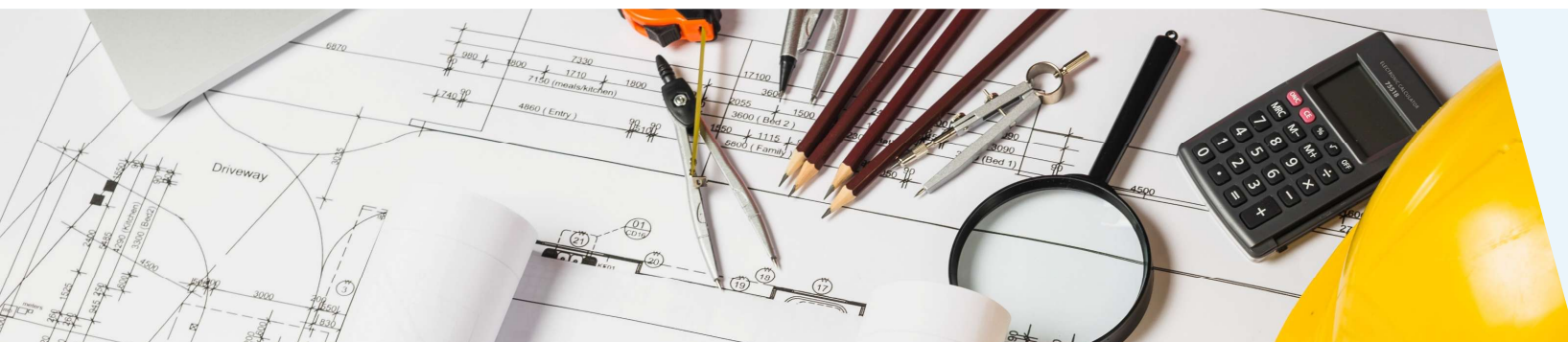




L'EQUO COMPENSO NEL CORRETTIVO E NELLA GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

avv. Diego Signor



LEGGE 21 APRILE 2023, N. 49

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EQUO COMPENSO DELLE
PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

LA DEFINIZIONE DI EQUO COMPENSO (ART. 1)

«1. Ai fini della presente legge, per **equo compenso** si intende **la corresponsione di un compenso proporzionato** alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, **nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:**

- a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 [**D.M. 55/2014 s.m.i.: «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense» emanato “ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”]**
- b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali **adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»**

L'AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 2)

«3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai **professionisti in favore della pubblica amministrazione [...]**»



LA NULLITÀ DELLE CLAUSOLE CHE PREVEDONO UN COMPENSO NON EQUO (ART. 3)

«4. La nullità delle **singole clausole** non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio» [NULLITA' DI PROTEZIONE, al pari delle clausole vessatorie stabilite dalla disciplina consumeristica (cfr. art. 36, d.lgs. 206/2005): tutela a favore di categorie ritenute contrattualmente deboli];

→ La nullità riguarda

- a) sia clausole che determinano un compenso non equo (clausole quindi che, quale corrispettivo, fissano un importo non equo);
- b) sia clausole che indirettamente incidono sull'equità del compenso;

LA NULLITÀ DELLE CLAUSOLE CHE PREVEDONO UN COMPENSO NON EQUO (ART. 3)

«1. Sono **nulle** le clausole che non prevedono un **compenso** equo e proporzionato all'opera prestata, **tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera**; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai **parametri per la liquidazione dei compensi** dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con **decreto ministeriale**, o ai parametri determinati con **decreto del Ministro** della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense [...]]»

L'impugnabilità in giudizio (art. 3)

«5. La convenzione, **il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo** che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere **impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio**, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata»

La rideterminazione delle clausole nulle (art. 3)

«6. Il **tribunale** procede alla **rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1** relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari [...]»;

La delibera dell'ANAC n. 343 del 20 luglio 2023

Su istanza dell'OICE (Associazione delle organizzazioni di ingegneria e consulenza tecnico-economica) l'ANAC affronta il tema della congruità del corrispettivo posto a base di gara, alla luce della nuova disciplina sull'equo compenso e dei parametri di cui al D.M. 17.6.2017 volto alla determinazione delle tabelle dei corrispettivi da utilizzarsi da parte delle stazioni appaltanti quale "base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo" da porre "a base di gara" e quindi da porre a base di offerte in riduzione (decreto interministeriale **"adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016"** e richiamato dall'**Allegato I.13 del d.lgs. 36/2023**)

- ✓ Le tariffe ministeriali, secondo la legge 49 del 2023, assurgono a **parametro vincolante e inderogabile** per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura
- ✓ E' impossibile corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri. **Non sono utilizzabili i criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa** («alla luce del nuovo quadro normativo sembra potersi ipotizzare che le procedure di gara aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare "a prezzo fisso", con competizione limitata alla componente qualitativa»)

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

- ❑ Circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri n. 73 del 31 luglio 2023, approvativa dello studio elaborato dal Centro Studi del Consiglio Nazionale, riguardante “La disciplina dell’equo compenso e gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura secondo il D.Lgs. 36/2023”
 - NO massimo ribasso per affidamenti diretti
 - SI criterio dell’O.E.P.V. (ribassando spese e accessori)
- ❑ Circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri n. 93 del 10 ottobre 2023

Giurisprudenza dei Tribunali amministrativi regionali

- TAR VENETO, Sez. III, 3 aprile 2024, n. 632 (l.n. 49/23 imperativa ed eterointegrativa)
- TAR LAZIO – ROMA, Sez. V ter, 30 aprile 2024, n. 8580
- TRGA – BOLZANO, 9 ottobre 2024, n. 230 e 231

- TAR CAMPANIA – SALERNO, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 1494
- TAR CALABRIA – REGGIO CALABRIA, 25 luglio 2024, n. 483
- Comunicato del Presidente dell'ANAC n. 4146/23 > Atto del Presidente del 19.04.2024
- Delibera ANAC n.101 del 28 febbraio 2024

DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023

**LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO CORRETTIVO
D.LGS. 209/2024**

IL PRINCIPIO DEL RISULTATO E IL DIVIETO DI PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE A TITOLO GRATUITO

- «La concorrenza tra gli operatori economici è **funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti [...]**» (art. 1, comma 2);
- «Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del **principio** dell'equo compenso **secondo le modalità previste dall'articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater**» (art. 8, comma 2);

L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'EQUO COMPENSO (ART. 41)

«In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), **comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili [...]**» (art. 41, comma 15-bis, primo periodo);

L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'EQUO COMPENSO (ART. 41)

«Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;
- b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento» (art. 41, comma 15-bis);

L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'EQUO COMPENSO (ART. 41)

- «Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale **di cui all'articolo 54, comma 1, terzo periodo**» (art. 41, comma 15-ter);
- «Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento» (art. 41, comma 15-quater);

I METODI DI CALCOLO DEI PUNTEGGI ECONOMICI

L'Allegato I.13 disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura

Art. 2-bis, all. I.13: «Le stazioni appaltanti definiscono i punteggi da attribuire alle offerte economiche presentate per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro secondo il seguente metodo di calcolo, di natura non lineare:

Se $R_i < R_{med}$

$$PE_i = (R_i/R_{med})^{\alpha} * X$$

Se $R_i > R_{med}$

$$PE_i = X$$



PE_i = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo

R_i = ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;

R_{med} = media ribassi offerti;

α = coefficiente variabile da 0,1 a 0,3;

X = punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 30»